

## Corrispettivi elettronici – procedura transitoria

## *Sospensione adempimenti*

*Articolo 62 D.L. 18/2020 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27)*

Articolo 62 D.L. 18/2020  
(Legge 24 aprile 2020, n. 27)

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** sono stati sospesi in favore dei soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato»

Da portare a termine entro il

Entro il 30 giugno 2020

*Sospensione adempimenti*

Riferimento mese	Scadenza Ordinaria	Trasmissione entro il
Febbraio 2020	31 marzo 2020	30 Giugno 2020
Marzo 2020	30 Aprile 2020	30 Giugno 2020
Aprile 2020	31 maggio 2020 (domenica): 1° giugno 2020	30 Giugno 2020

**Circolare 8/E/2020**

Adempimenti sospesi:  
 trasmissioni  
 telematiche mensili  
 dei dati dei  
 corrispettivi ex  
 comma 6-ter  
 dell'articolo 2 del  
 D.lgs. 127/2015.

Piattaforma web Fatture e Corrispettivi

## *Trasmissione telematica*

### Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

 [vai a Corrispettivi](#)

 [Documento Commerciale on line](#)

 [Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT  
\(soluzione transitoria\)](#)

## Corrispettivi elettronici – Le novità del Decreto Rilancio

*Decorrenza obbligo prima del D.L. Rilancio  
articolo 2 comma 1 D. Lgs. 127/2015*

Anno 2018

Volume d'affari superiore a 400mila euro

- Obbligo dal 1 luglio 2019
- D.L. 34/2019
  - Periodo transitorio
    - Dal 1 luglio 2019
    - Al 31 dicembre 2019

Anno 2018

Volume d'affari inferiore a 400mila euro

- Obbligo dal 1 gennaio 2020
- D.L. 34/2019
  - Periodo transitorio
    - Dal 1 gennaio 2020
    - Al 30 giugno 2020

*Decorrenza obbligo post D.L. Rilancio  
articolo 2 comma 1 D. Lgs. 127/2015*

Rif. Anno 2018

Volume d'affari superiore a 400mila euro

➤ Invariato

Anno 2018

Volume d'affari inferiore a 400mila euro

Obbligo dal 1  
gennaio 2020

Periodo  
transitorio


Dal  
01/01/2020 Al  
31/12/2020

*Termini di trasmissione*

Corrispettivi procedura  
transitoria

Entro il mese successivo a quello  
di effettuazione dell'operazione





## *Autoscuole e corrispettivi elettronici*

Fino al 2019 esonerate ex art.  
2 lettera q) D.P.R. 636/96



Obbligate dal 1 gennaio 2020  
(D.L. 124/2019)

Ante D.L. 34/2020 periodo  
transitorio fino al 30 giugno  
2020 indipendentemente dal  
volume d'affari 2018



Post D.L. 34/2020 periodo  
transitorio fino al 31  
dicembre 2020

Obbligo di invito al contraddittorio: nuova disciplina per agli  
avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020

## *Contraddittorio endoprocedimentale*

DL 30 aprile 2019, n. 34

ha introdotto l'obbligo generalizzato di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 5-ter D.lgs. 218/97)

Circolare n. 17/E/2020

## *Contraddittorio endoprocedimentale*

Ambito di applicazione

accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto

Conseguenze dell'omissione del contraddittorio

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo

in caso di impugnazione il contribuente deve fornire la cd «prova di resistenza»

## *Contraddittorio endoprocedimentale*

Ambito temporale

La nuova disciplina si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Indipendentemente dalla circostanza che il contribuente sia stato invitato prima di tale data.

## *Contraddittorio endoprocedimentale*

Proroga di 120 giorni


Si applica

- ❖ ai casi in cui l'ufficio è obbligato ad avviare l'iter dell'accertamento ai sensi dell'articolo 5-ter;
- ❖ a tutte le ipotesi in cui l'ufficio abbia ritenuto opportuno avviarlo facoltativamente (anche in caso di PVC già consegnato al contribuente!)

**Aiuti di stato nella fase emergenziale con limite quantitativo**



*Aiuti di stato*



## *Aiuti di stato*

A titolo esemplificativo rientrano alcune tra le principali disposizioni del Decreto Rilancio, quali:

1. la cancellazione del saldo IRAP 2020 (art. 24);
2. Il contributo a fondo perduto (art. 25)
3. il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28);
4. il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120).

## Restituzione spontanea del contributo a fondo perduto

## *Restituzione spontanea*

Risoluzione n. 37/E  
del 26 giugno 2020

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, nonché le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;

## *Restituzione spontanea*

Versamento tramite



F24 con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE)

- **"8077"** denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- **"8078"** denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- **"8079"** denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

### Ulteriori dati da indicare

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici",
- il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato "AAAA";
- nel campo "importi a debito versati", l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato

Dal 1° luglio prende il via il credito d'imposta per pagamenti elettronici

*Dal 1° luglio prende il via il credito d'imposta per pagamenti elettronici*

Soggetti beneficiari

esercenti che hanno conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Credito pari al 30% del costo per commissioni

Per commissioni si intendono sia i costi variabili applicati sul transatto nonché i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione



*Dal 1° luglio prende il via il credito d'imposta per pagamenti elettronici*

**Soggetti obbligati  
alla comunicazione**

Due comunicazioni, una  
all'Agenzia delle entrate e  
una agli esercenti

prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale

mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.

*Dal 1° luglio prende il via il credito d'imposta per pagamenti elettronici*

### Dati da trasmettere

- ✓ il codice fiscale dell'esercente;
- ✓ il mese e l'anno di addebito;
- ✓ il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- ✓ il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- ✓ l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- ✓ l'ammontare dei costi fissi periodici

*Dal 1° luglio prende il via il credito d'imposta per pagamenti elettronici*

**Modalità e termini  
di trasmissione**

I predetti dati andranno trasmessi entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati

Trasferimenti di denaro contante: dal 1° luglio la soglia scende a  
€ 1.999,99

## *La nuova soglia e l'ambito applicativo*

Dal 1° luglio prossimo il limite per i trasferimenti di denaro contante scende da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Riguarda tutti i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi ed indipendentemente dalla causale.

➔ Non è consentito il frazionamento del pagamento, con il trasferimento delle somme di denaro in tempi diversi.

➔ Eccezioni?

*La nuova soglia e l'ambito applicativo*

Dal 1° luglio scende anche il minimo edittale delle sanzioni, applicabili da €2.000 a €50.000.

Tale abbassamento non vale per le sanzioni applicate ai professionisti

➔ Possibilità di richiedere l'applicazione dell'istituto dell'oblazione nonché della riduzione delle sanzioni.

*La nuova soglia e l'ambito applicativo*

Dal 1° gennaio 2022 il limite applicabile ai trasferimenti di denaro contante scenderà ancora a 999,99 euro.

Gli assegni



La soglia risulta pari a 999,99 euro

Risposte quesiti pervenuti in redazione



*Domande*

Le seconde ricevute del fondo perduto ora ci sono?

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

RICEVUTA DI ACCOGLIMENTO AI FINI DEL PAGAMENTO  
DELL'ISTANZA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In data 24/06/2020 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L.34/2020 presentata da [REDACTED] Partita IVA [REDACTED] a cui e' stato attribuito il protocollo telematico [REDACTED]-000001 comunicato con la ricevuta di presa in carico dell'istanza stessa.

DATI PRINCIPALI DELL'ISTANZA

Ricavi/compensi complessivi anno 2019:	fascia a) (20%)
Fatturato e corrispettivi Aprile 2019 :	11.500,00 euro
Fatturato e corrispettivi Aprile 2020 :	7.500,00 euro
Codice IBAN :	[REDACTED]

ESITO DI LAVORAZIONE

Con la presente ricevuta, protocollo telematico [REDACTED] 00001 (mod.RBH), l'Agenzia delle entrate comunica che e' stato avviato il procedimento di esecuzione del mandato di pagamento del contributo.

Li, 26/06/2020

*Domande*

1. Contribuente costituito prima del 1/1/2019 che inizia attività dopo 1/1/2019 può richiedere il contributo a fondo perduto a prescindere dal calo?
2. Nel caso in cui l'unico movimento IVA di aprile 2020 sia l'emissione di una nota di credito, deve inserirsi l'importo in negativo o zero?
3. Ditta con partita iva aperta nel mese di ottobre 2019; erroneamente ho indicato fatture aprile 2020 con zero, anziché 800 euro. Visto che ha aperto dopo il 01/01/2019 spettano 1000 euro, ma ne presento un'altra o lascio così?

*Domande*

4. Cessione ramo azienda (avvenuto il 29/04/2019) dove il cedente continua l'attività con altro ramo d'azienda. La contabilità del cedente tra l'altro non era divisa tra i due rami: come quantifico il fatturato aprile 2019?